IL DIRETTORE GENERALE

Determina n. 276/2017

Roma, li 15/11/2017

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 1, lettera c), e dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento, di durata triennale, dei servizi assicurativi dello "Istituto Nazionale di Astrofisica". Attribuzione funzioni Ufficiale Rogante.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed, in particolare gli articoli 4, 5

e 6:

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "*Disposizioni per*

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)" ed, in particolare,

l'articolo 26;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che

prevede e disciplina la istituzione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)" e contiene "Norme relative allo Osservatorio Vesuviano", ed, in particolare, l'articolo 1,

comma 1;

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo

23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli

osservatori astronomici e astrofisici...";

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno

2001)", ed, in particolare, l'articolo 58;

(ll)

n



il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica", come modificato e integrato dallo "Allegato 2" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo "Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica";

VISTA

la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", ed, in particolare, l'articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA

la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica") ed, in particolare, l'articolo 2;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";

VISTO

il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "Disposizioni in materia di adeguamento e di

(M

armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196";

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone, tra l'altro, che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...";

VISTO

- il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:
- nel rispetto del "...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro...";
- le "...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...";

(July

 \sim

fermi restando "...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo. le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...";

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 1, il quale, tra l'altro, ribadisce che "...i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla "Consip Società per Azioni" sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa...";

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale:

- è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali:
 - hanno "modificato" la disciplina vigente in materia di "aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali";
 - hanno "riordinato" la "disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- è stato adottato, a tal fine, il nuovo "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50";

VISTO

in particolare, l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "*rubrica*" del Decreto

(le

4

INAF

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 prevedendo l'adozione del "Codice dei Contratti Pubblici" in luogo del "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTO

l'articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede, tra l'altro:

- al comma 1, lettera c), che:
 - ai "...fini dell'applicazione del "Codice dei Contratti Pubblici", la soglia di rilevanza comunitaria è di € 209.000,00 per gli appalti pubblici di forniture di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici subcentrali...":
 - la "...predetta soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorchè tali appalti concernono prodotti non menzionati nello Allegato VIII...";
- al comma 4, che:
 - il "...calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto della Imposta sul Valore Aggunto, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore...";
 - > il "...calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara...";
 - quando la "...amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto...";
- al comma 6, che:
 - la "...scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o di una concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni normative contenute nel "Codice dei Contratti Pubblici" relative alle soglie europee...";
 - un "...appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle disposizioni normative contenute nel "Codice dei Contratti Pubblici", tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino...";
- al comma 7, che il "...valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione

(le)

m.



di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto...";

- al <u>comma 9</u>, che, per i "...contratti relativi a lavori e servizi:
 - a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità dei predetti lotti;
 - quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni normative contenute nel "Codice dei Contratti Pubblici" si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto...";
- al comma 12, che, per "...gli appalti pubblici di forniture o di servizi che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
 - a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
 - il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi...";
- al comma 14, che per "...gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
 - a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione:
 - b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari,
 - c) le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
 - d) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione:
 - e) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

all



- in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
- 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto...";

l'articolo 51 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone, a sua volta, che:

- al fine di "...favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali [...], in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, dei servizi e delle forniture...";
- le "...stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti...";
- le "...stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o i gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante le quali è possibile effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti...";

VISTO

l'articolo 59 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce, inoltre, che:

- nella "...aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione di gara...";
- esse "...possono, altresi, utilizzare il partenariato per l'innovazione, quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo, quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2, e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63...";

VISTO

l'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede, altresì, che:

(plus

- nelle "...procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara...";
- il "... termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara...";
- le "...offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa...";

l'articolo 71 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che, fatto salvo "...quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara...";

VISTO

l'articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce, infine:

- al comma 1, che:
 - i "... criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta...";
 - i predetti criteri "...garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte...";
 - le "...stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti...";
- al comma 2 che, fatte "...salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'articolo 96...";
- al comma 3, che sono "...aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio della offerta economicamente

(les



più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50, comma 2:
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro...";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTO

lo Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il 1° maggio 2011;

VISTO

il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107;

VISTO

il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;

Cler

INAF

VISTO

il Decreto del Commissario Straordinario del 25 maggio 2007, numero 4, che "Integra e modifica la regolamentazione dell'attività contrattuale" ed, in particolare, il dispositivo della Delibera 26/2005, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri di "Ripartizione delle competenze tra Consiglio di Amministrazione, Dipartimenti, Direzione Amministrativa e Strutture di Ricerca";

VISTA

la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto Regolamento;

VISTA

la delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" ha unanimemente deliberato:

- di "...nominare il Dottore Gaetano TELESIO quale Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" a far data dal 17 ottobre 2016...";
- che il "...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...";

CONSIDERATO

che l'incarico di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" conferito al Dottore Gaetano TELESIO scadrà il 14 ottobre 2019:

VISTA

la Delibera del 25 luglio 2017, numero 53, con la quale il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Commissario Straordinario del 25 maggio 2007, numero 4, in materia di criteri di "Ripartizione delle competenze tra Consiglio di Amministrazione, Dipartimenti, Direzione Amministrativa e Strutture di Ricerca", ha autorizzato l'indizione di una "procedura di gara aperta", per un importo presunto non superiore ad € 630.000,00, per l'affidamento di durata triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, dei "servizi assicurativi" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica"

VISTA

la Determina Direttoriale del 21 settembre 2017, numero 219, con la quale è stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 1, lettera c), e dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento, di durata triennale, a decorrere

(les



dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, dei servizi assicurativi dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", come di seguito specificati:

- a) "Kasko Veicoli dei Dipendenti in Missione";
- b) "Infortuni del Personale in Missione";
- c) "All Risks Fabbricati":
- d) "Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)":

VISTA

la Determina Direttoriale del 15 novembre 2017, numero 275, con la quale:

- è stata nominata, ai sensi degli articoli 77, 78 e 216 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Giudicatrice della procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 1, lettera c), e dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento, di durata triennale, dei servizi assicurativi dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";
- è stata rinviata ad un momento successivo l'attribuzione delle funzioni di Ufficiale Rogante della procedura aperta innanzi specificata;

VISTA

la Legge del 16 febbraio 1913, numero 89, che contiene lo "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili";

VISTO

il Regio Decreto del 18 novembre 1923, numero 2440, che contiene "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità dello Stato" ed, in particolare, l'articolo 16, il quale prevede che i "...contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante...";

VISTO

il Regio Decreto del 23 maggio 1924, numero 827, con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato", ed, in particolare, l'articolo 95, il quale stabilisce che "...i contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante....";

VISTO

l'articolo 2704 del *Codice Civile*, in materia di registrazione degli atti;

(lees

M



il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1986, numero 131, con il quale è stato emanato il "*Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*", ed, in particolare, gli articoli 5, 6, 7 e 8;

VISTO

il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato emanato il "Codice della Amministrazione Digitale";

VISTA

la Legge 18 giugno 2009, numero 69 che contiene alcune "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", ed, in particolare, l'articolo 65, che conferisce la "Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio":

VISTO

il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 110, che contiene alcune "Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio":

VISTO

il Decreto Legge 18 novembre 2012, numero 179, con il quale sono state adottate "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" ed, in particolare, l'articolo 6, che disciplina la "*Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, numero 221,;

VISTA

la Determinazione del 13 febbraio 2013, numero 1, con la quale la "Autorità Nazionale Anticorruzione" ha fornito alcune "Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, numero 163";

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, che contiene alcune "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione dei documenti, ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82";

VISTO

l'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce, a sua volta, che:

il "...contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna

(lu)



stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata...";

in caso "...di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri...";

ATTESA

pertanto, la necessità di procedere alla attribuzione delle funzioni di Ufficiale Rogante della procedura di gara innanzi specificata;

CONSIDERATO

che la Dottoressa Renata ABICCA, inquadrata nel profilo di tecnologo e Responsabile Amministrativo dello "Osservatorio Astronomico di Bologna" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", è in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dalle norme vigenti in materia per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale Rogante,

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, sono attribuite le funzioni di Ufficiale Rogante della procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 1, lettera c), e dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento, di durata triennale, dei servizi assicurativi dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", alla Dottoressa Renata ABICCA, inquadrata nel profilo di tecnologo e Responsabile Amministrativo dello "Osservatorio Astronomico di Bologna" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica".

IL DIRETTORE GENERALE Dottora-Gaetano Telesia)

(W) Cleus

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLO UFFICIO II Dottoressa Luciana PEDOTO